

- **16 dicembre 2020 (rata di SALDO)**

La **seconda rata** sarà calcolata sulla base delle aliquote deliberate ([DC n. 24 del 30/09/2020](#)) per l'anno 2020 come conguaglio.

Esenzione rata di SALDO per i settori del TURISMO e dello SPETTACOLO:

L'art. 78 del D.L. 14/08/2020, n. 104 (conv. L. 126/2020) stabilisce che *"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

Esenzione rata di SALDO per le attività interessate dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020:

L'art. 9 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (c.d. D.L. "Ristoro") stabilisce che *"Ferme restando le disposizioni dell' articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato (link all'allegato) ..., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."*

Per beneficiare dell'esenzione è necessario che ci sia coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività.